



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI

CAPITOLATO SPECIALE

**ACCORDO QUADRO
PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
PER LA PROVINCIA DI TREVISO
E I COMUNI CONVENZIONATI ALLA S.U.A.
CIG: 65751766E1**

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO		
		1.1	<i>Gestione del Piano di sorveglianza sanitaria</i>	
			<i>A) Nomina del Medico Competente</i>	
			<i>B) Redazione (o revisione) del Piano di Sorveglianza Sanitaria</i>	
				<i>C) Aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria</i>
		1.2	<i>Visite mediche</i>	
			<i>A) Tempi e modalità di esecuzione</i>	
		1.3	<i>Accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio</i>	
1.4	<i>Funzione di coordinamento Medici Competenti</i>			
1.5	<i>Altro</i>			
1.6	<i>Segreteria Organizzativa</i>			
ART.	2	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO		
ART.	3	IMPORTO E QUANTITATIVI DELL'ACCORDO QUADRO		
ART.	4	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO		
ART.	5	LUOGO DI ESECUZIONE		
ART.	6	PERSONALE		
ART.	7	OBBLIGHI DEGLI ENTI ADERENTI ALL'ACCORDO QUADRO		
ART.	8	CONTROLLI SUL SERVIZIO		
ART.	9	CAUZIONE DEFINITIVA		
ART.	10	FATTURAZIONE E PAGAMENTO		
ART.	11	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI		
ART.	12	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO		
ART.	13	ESECUZIONE IN DANNO		
ART.	14	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE		
ART.	15	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE		
ART.	16	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVA SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE		
ART.	17	RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE		
ART.	18	REVISIONE PREZZI		
ART.	19	RECESSO		
ART.	20	CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA		
ART.	21	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO		
ART.	22	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA		
ART.	23	DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA		
ART.	24	CONTROVERSIE		
		DISPOSIZIONI FINALI		
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO		

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento del servizio Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) dei lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 81/2008), che comprende la gestione del PSS (nomina del Medico Competente, Redazione o revisione del PSS, aggiornamento del PSS), lo svolgimento di visite mediche ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e, lo svolgimento di accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio e la funzione di coordinamento dei Medici Competenti ai sensi dell'art. 39, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

I servizi di cui sopra dovranno essere svolti a favore della Provincia di Treviso e dei Comuni, aderenti alla Stazione Unica Appaltante, che aderiranno all'Accordo Quadro. Alla data di pubblicazione del Bando di Gara hanno manifestato interesse all'adesione i seguenti Comuni: Borso del Grappa, Carbonera, Castelfranco Veneto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Cordignano, Cornuda, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Istrana, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Pederobba, San Fior, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Volpago del Montello e Zenson di Piave. Per l'elenco completo dei Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante si rinvia all'**Allegato "E"**.

Il presente Capitolato Speciale fissa la disciplina da applicarsi a tutti i contratti applicativi sottoscritti dagli Enti aderenti all'Accordo Quadro nel corso di validità dello stesso.

1.1) GESTIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

L'attività di gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria include:

- A) la nomina del Medico Competente;
- B) la redazione (o revisione) del PSS;
- C) l'aggiornamento, per tutta la durata contrattuale del PSS.

A) NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE:

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla Sorveglianza Sanitaria si specifica che la nomina effettiva del Medico Competente, nell'ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza di ciascun Ente aderente al presente Accordo Quadro. L'Aggiudicatario dovrà pertanto provvedere alla preselezione delle figure idonee e sottoporre una rosa di cinque nominativi, in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, a ciascun Ente aderente al presente Accordo Quadro, finalizzata alla designazione del Medico Competente da parte del Datore di Lavoro e/o soggetti delegati, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Qualora il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dall'Aggiudicatario e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, si dovrà provvedere ad una ulteriore selezione.

Il professionista nominato dovrà aver svolto l'incarico di Medico Competente per almeno due anni.

Salvo che in casi di forza maggiore non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente dopo l'affidamento dell'appalto.

Le attività del Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, esclusivamente nelle ipotesi di impedimento derivante da malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscano temporaneamente lo svolgimento delle funzioni.

Il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato prima della stipula del contratto.

Il Medico Competente dovrà comunicare via mail a ciascun Ente aderente all'accordo quadro, con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui sopra, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale nonché dall'offerta tecnica presentata in gara.

B) REDAZIONE (O REVISIONE) DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA:

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui sarà articolata l'attività di redazione del piano di sorveglianza sanitaria, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere riportati:

- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico. Il Datore di Lavoro dovrà fornire al Medico Competente, per ciascuna sede di lavoro:
 - la descrizione delle attività e lavorazioni svolte;
 - il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato;
 - il mansionario (con relativa declaratoria delle mansioni) aggiornato;
 - le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati/presenti all'interno dei luoghi di lavoro;
 - l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti per ciascuna mansione;
 - l'elenco e l'ubicazione dei dispositivi di protezione collettiva installati: cappe di aspirazione, dispositivi fonoassorbenti, locali sterili, locali a temperatura e/o pressione controllati, etc.;
 - le procedure di lavoro e di sicurezza attuate;
 - acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili mansionistici che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;
 - istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
 - indicazione delle visite specialistiche previste;
 - indicazione dei criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;

- istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- definizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro, dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;
- definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);
- definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

Ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro provvederà a consegnare formalmente all'Aggiudicatario la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, custodite dal Medico competente del soggetto aggiudicatario del precedente contratto. Ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro provvederà, inoltre, a trasmettere all'Aggiudicatario gli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti cui inviare le convocazioni per le visite.

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria, contenente tutti gli elementi utili ai fini del servizio in questione, tra cui il programma delle visite mediche, il programma dei sopralluoghi alle sedi di lavoro con l'eventuale proposta di incontri e/o attività ritenuti necessari al miglioramento del servizio dovrà essere elaborato in accordo con ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro. La consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria, incluse tutte le attività previste tra cui l'effettuazione di eventuali incontri con gli Enti aderenti all'Accordo Quadro e la presentazione del PSS al Datore di Lavoro, al RSPP e ai RLS, per l'illustrazione dei contenuti, dovrà avvenire **entro 30 (trenta) giorni solari** dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto applicativo.

C) AGGIORNAMENTO DEL PSS:

Una volta consegnato il PSS, saranno a carico dell'Aggiudicatario, e in particolare del Medico Competente nominato:

- le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria, in particolare:
 - aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;
 - compilazione, sotto propria responsabilità, e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
 - compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
 - verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza medica di emergenza;

- aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale). In particolare il Medico Competente:
 - ➔ all'esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
 - d) inidoneità permanente;
 - ➔ consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro e al lavoratore;
 - ➔ fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - ➔ informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
 - ➔ comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- redazione della relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- espletamento degli altri obblighi previsti dall'art. 25 e 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. In particolare il Medico Competente:
 - collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione e tenuta del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
 - programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione del contratto, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 - consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
 - visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con maggior frequenza che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. Al termine del sopralluogo il Medico Competente dovrà rilasciare all'Ente un verbale completo di eventuali osservazioni e/o prescrizioni;
 - partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- svolgimento delle attività di cui all'articolo 41, nei casi previsti;
 - svolgimento di campagne (antifumo, corretta alimentazione, malattie cardiovascolari, ecc).

Sarà cura del Medico Competente gestire gli scadenziari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all'attuazione del piano sanitario stesso.

1.2) VISITE MEDICHE:

Il Medico Competente, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad effettuare:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche sopra indicate, a cura e spese del Datore di Lavoro, potranno quindi comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dai Medici.

I Medici possono avvalersi, per accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro ovvero disporre di personale sanitario (medici e/o infermieri) professionalmente idoneo all'esecuzione degli accertamenti sanitari in protocollo (audiometrie, spirometrie, prelievi sangue e urine test ergoftalmologico, ECG, ecc.) e della strumentazione necessaria per l'esecuzione dei suddetti accertamenti, eventualmente con l'utilizzo di una unità mobile con cabina silente per effettuare le audiometrie, qualora offerta in sede di gara.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite mediche preventive, periodiche ed in occasione del cambio di mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

L'Aggiudicatario è tenuto a fornire al Datore di Lavoro prestazioni qualificate relative agli accertamenti previsti, mettendo a disposizione della stessa professionisti e strutture in possesso dei requisiti di legge.

A) TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE:

- visite mediche di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), b), d), e), e-bis) del D.Lgs. n. 81/2008: convocazione via mail con preavviso di almeno 7 giorni naturali e consecutivi;
- visita medica di cui all'art. 41, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008: convocazione via mail con preavviso di almeno 7 giorni naturali e consecutivi, previa valutazione della necessità di tale visita in relazione ai rischi professionale o alle condizioni di salute del lavoratore;
- visita medica di cui all'art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008: convocazione via mail con preavviso di almeno 7 giorni naturali e consecutivi;
- copia del giudizio relativo alla mansione specifica, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui all'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere consegnato al lavoratore e al datore di lavoro il giorno stesso della visita, ovvero entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione degli eventuali accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio di cui al successivo punto 1.3);
- il Medico Competente deve segnalare via mail al Datore di Lavoro i nominativi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti specialistici, esami strumentali o di laboratorio. In ogni caso nulla è riconosciuto per le mancate presentazioni di cui sopra.

1.3) ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI E DI LABORATORIO:

Le visite mediche di cui all'articolo 1.2) potranno comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dai Medici.

Le prestazioni che potranno essere erogate dall'Aggiudicatario, compresi gli accertamenti volti a verificare l'uso di sostanze alcoliche e di sostanze psicotrope in occasione di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 18/09/2008, sono definiti "accertamenti di primo livello" (salvo diverse indicazioni normative successive) e sono elencate nell'**Allegato "D" - ELENCO PRESTAZIONI**.

1.4) FUNZIONE DI COORDINAMENTO MEDICI COMPETENTI:

Nel caso in cui sussistano le condizioni previste dall'art. 39 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Aggiudicatario dovrà fornire anche la funzione di coordinamento dei Medici Competenti.

In particolare, come stabilito dalla normativa, in caso di pluralità di unità produttive o operative, l'Aggiudicatario dovrà affidare ad uno dei medici competenti individuati dagli Enti aderenti all'Accordo Quadro la funzione di coordinamento dei medici competenti stessi. Il coordinatore avrà il compito di:

- omogeneizzare, in collaborazione con i medici competenti nominati e per quanto possibile, i protocolli sanitari applicati nelle singole unità produttive/operative per le specifiche mansioni di riferimento;
- uniformare le procedure di gestione ed organizzazione dell'attività dei medici competenti, sia dal punto di vista della sorveglianza sanitaria che degli altri compiti attribuiti;
- standardizzare i documenti rivenienti dalle attività del Medico Competente;
- rappresentare l'interlocutore privilegiato dell'Amministrazione su temi di interpretazione della norma e delle procedure.

1.5) ALTRO:

Il Medico Competente dovrà, altresì:

- a) provvedere all'organizzazione e tenuta, direttamente o da parte di personale qualificato, di un corso di aggiornamento in materia di primo soccorso ed in particolare sull'uso del defibrillatore automatico esterno (DAE), per gli addetti al primo soccorso della Provincia di Treviso e degli Enti aderenti all'Accordo Quadro, con cadenza annuale;
- b) collaborare con gli uffici degli Enti aderenti all'Accordo Quadro nella definizione delle caratteristiche tecniche del materiale DPI e di pronto soccorso da acquistare, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta;
- c) provvedere alla rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria, rispetto alle visite effettuate. L'esito della rilevazione dovrà essere comunicato a ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro, entro un mese dalla conclusione della rilevazione stessa.

1.6) SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione di tutti gli Enti aderenti all'Accordo Quadro una segreteria dedicata a:

- gestire gli adempimenti e il flusso delle documentazioni connesse alla gestione delle attività previste nel presente Accordo Quadro;
- produrre, conservare e rendere disponibili su richiesta tutti i documenti contrattuali;
- fornire le opportune comunicazioni e convocazioni ai lavoratori per le attività previste nel presente Accordo Quadro;
- gestire le richieste di chiarimenti e le richieste di sopralluogo su segnalazione di rischio.

Le richieste inviate dovranno essere riscontrate **entro 2 (due) giorni lavorativi**, salvo diverso accordo con la segreteria organizzativa.

La segreteria organizzativa dovrà essere attiva e raggiungibile telefonicamente e via mail tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, in orario 9:00 - 17:00. Al di fuori di tale orario dovrà rimanere attivo il collegamento via mail ed essere attivata una segreteria telefonica.

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà la durata di **4 (quattro) anni**, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto tra l'Aggiudicatario e la Provincia di Treviso.

ART. 3 - IMPORTO E QUANTITATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo stimato presunto dell'Accordo Quadro per l'intero periodo contrattuale è pari ad **Euro 287.668,00.=.** esente IVA ai sensi del dell'art.10, comma 1, n.18 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. Per le prestazioni che vi sono soggette, l'IVA sarà corrisposta secondo l'aliquota prevista per legge.

L'importo di cui sopra è stato determinato dalla sommatoria dell'importo massimo presunto dei Contratti applicativi che presumibilmente verranno sottoscritti in virtù dell'Accordo Quadro.

Non ci sono oneri relativi alla sicurezza.

Trattandosi di prestazioni non predeterminabili esattamente nel numero e nella tipologia, le specifiche attività da svolgere saranno richieste da ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro mediante singoli atti di affidamento.

L'importo di cui sopra ha carattere presuntivo mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e svolte ai prezzi risultanti in sede di gara, senza alcun minimo garantito e senza che l'Aggiudicatario abbia null'altro da pretendere.

Relativamente al numero e alla tipologia di prestazioni indicate per la Provincia di Treviso sono possibili variazioni per effetto di disposizioni di legge in materia di riordino.

Per gli Enti che alla data di pubblicazione del Bando di Gara non hanno aderito all'Accordo Quadro ma, viceversa hanno aderito alla Stazione Unica Appaltante, è stata effettuata una stima del numero e della tipologia di prestazioni che potranno essere richieste su base biennale. Tale stima non rappresenta in alcun modo carattere vincolante per la Provincia di Treviso e/o gli Enti aderenti alla Stazione Unica Appaltante e/o l'Aggiudicatario.

Le eventuali prestazioni non indicate nell'**allegato "D"** dovranno preventivamente essere autorizzate dal Datore di Lavoro di ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro, e per la determinazione dei prezzi unitari si farà riferimento ai prezzi praticati nella Convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - Ed. 3" decurtati del ribasso % offerto in sede di gara.

ART. 4 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di Accordo Quadro tra l'Aggiudicatario e la Provincia di Treviso potrà essere sottoscritto solo dopo l'acquisizione della seguente documentazione:

- ➔ nomina sostituto ex art. 1.1 lett. A);

- costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui all'art. 9;
- trasmissione di copia conforme della polizza specificata al successivo art. 17;
- comunicazione luogo di conservazione delle cartelle cliniche.

Per ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro il servizio potrà essere avviato solo a seguito di sottoscrizione del relativo contratto applicativo, che potrà avvenire successivamente all'invio della rosa di cinque nominativi finalizzata alla designazione del Medico Competente ex art. 1.1, lett. A).

ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro metterà a disposizione dei Medici dei locali idonei c/o la propria sede; qualora ciò non sia possibile, l'Aggiudicatario dovrà garantire l'uso di locali idonei senza che ciò comporti un ulteriore onere per l'Amministrazione Contraente, eventualmente anche avvalendosi di un Ambulatorio Mobile omologato.

ART. 6 - PERSONALE

Il Medico Competente deve svolgere tutte le attività oggetto del presente appalto.

Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato così come indicato all'art. 1.2), con assunzione completamente a carico dell'Aggiudicatario di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.

La Provincia di Treviso rimane estranea ad ogni relazione tra l'Aggiudicatario ed il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

ART. 7 - OBBLIGHI DEGLI ENTI ADERENTI ALL'ACCORDO QUADRO

Ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro si impegna a:

- 1) a consegnare la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, custodite dal Medico competente del soggetto aggiudicatario del precedente contratto;
- 2) a trasmettere gli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti cui inviare le convocazioni per le visite;
- 3) mettere a disposizione il locale per lo svolgimento delle visite mediche;
- 4) comunicare tempestivamente ogni nuova assunzione, cessazione o variazione di mansione;
- 5) informare tempestivamente il Medico Competente di ogni variazione intervenuta nei luoghi di lavoro, di eventuali modifiche di impianti o macchinari o di qualsiasi situazione che possa influire sulle condizioni di lavoro.

ART. 8 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

Ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico dell'Aggiudicatario nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario dovrà costituire per i termini di durata dell'Accordo Quadro una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Provincia di Treviso non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta la Provincia di Treviso, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di R.T.I.:

- > Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- > Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113, co. 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dalla Provincia di Treviso, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture, intestate a ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro, devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio.

Le fatture dovranno riportare sinteticamente il numero di prestazioni effettuate (gestione PSS, visite mediche, esami strumentali, ecc...) conformemente a quanto indicato dettagliatamente in un report allegato in cui dovranno essere indicate le giornate nelle quali il Medico Competente ha eseguito le visite mediche e gli altri adempimenti contrattuali, nonché il dettaglio delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento (numero di dipendenti visitati, sopralluoghi, riunioni, ecc..).

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti il R.T.I.).

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad Euro diecimila, ciascun Ente aderente all'accordo quadro verifica se l'Aggiudicatario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, l'Ente non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Fatto salvo quanto sopra esposto, ciascun Ente aderente all'accordo quadro provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, che dovrà essere emesso entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte nel periodo considerato, che verrà rilasciato ai sensi dell'art. 313 del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di inadempienze da parte dell'Aggiudicatario, la liquidazione della fattura, per la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 12 del presente capitolato.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l'Aggiudicatario dagli obblighi ed oneri ad esso derivanti dal presente capitolato.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 12 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario riconosce a ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) per omessa comunicazione dei periodi di assenza agli Enti aderenti all'Accordo Quadro, con le modalità e tempi indicati all'art. 1.1, lett. A): Euro 100,00.=;
- b) per ogni giorno di ritardo nella consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria (art. 1.1, lett. B): Euro 100,00.=;
- c) per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di cui all'art. 1.2, lett. A): Euro 100,00.=;
- d) per mancata organizzazione e tenuta del corso di aggiornamento annuale di cui all'art. 1.5, lett. a): Euro 400,00.= per classe;
- e) per ogni giorno di ritardo nella collaborazione di cui all'art. 1.5, lett. b): Euro 50,00.=;
- f) per ogni giorno di ritardo nell'invio della comunicazione di cui all'art. 1.5, lett. c): Euro 50,00.=;

- g) per ogni giorno di ritardo nel riscontrare le richieste inviate alla segreteria organizzativa, rispetto a quanto indicato all'art. 1.6: Euro 50,00.=;
- h) per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei lavoratori: Euro 1.000,00.=;
- i) per ogni altra inosservanza rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato speciale d'appalto: Euro 100,00.=
- j) per ogni inosservanza rispetto a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata: Euro 100,00.=.

Sono esclusi dal calcolo delle penali le inadempienze dovute a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penali è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC o e-mail) e l'assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte dell'Aggiudicatario mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

L'applicazione delle penali come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa da parte di ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro nei confronti dell'Aggiudicatario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Aggiudicatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penali superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso in cui ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, nei limiti dell'importo connesso allo specifico contratto applicativo, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà di ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro di compensare l'eventuale credito dell'Aggiudicatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 13 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Ente stesso.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza e nei limiti dell'importo connesso allo specifico contratto applicativo, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 14 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Al presente Capitolato Speciale viene allegato un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) - "tipo". Sarà cura di ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro elaborare il D.U.V.R.I. specifico da sottoscrivere congiuntamente all'Aggiudicatario del servizio e che costituirà parte integrante del contratto applicativo.

All'atto della stipula del contratto l'Aggiudicatario dovrà dichiarare di possedere copia e conoscere il Documento di Valutazione di Rischi redatto dai datori di lavoro e disponibile presso l'ufficio del Responsabile del Servizio e del Piano di Sicurezza dell'edificio.

ART. 15 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 16 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'A.N.AC ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare la consegna del materiale nei tempi prescritti.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione da ogni qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico dell'Aggiudicatario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Aggiudicatario e restando del tutto esonerata l'Amministrazione.

L'Aggiudicatario dovrà stipulare una **polizza di RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi)**, avente per oggetto, l'oggetto stesso dell'accordo quadro (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche del presente accordo quadro), per un massimale minimo di Euro 3.000.000,00. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa dell'accordo quadro (è ammesso il rinnovo annuale).

La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme all'Amministrazione prima dell'esecuzione dell'accordo quadro di servizio, debitamente perfezionata, datata e sottoscritta. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all'Amministrazione, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa. L'Aggiudicatario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART. 18 - REVISIONE PREZZI

Il costo del servizio potrà essere aggiornato, dopo il primo anno di servizio, previa richiesta scritta dell'Aggiudicatario, in base alla rilevazione di cui all'art. 7, co. 4, lett. c. del D.Lgs. 163/2006 ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

ART. 19 - RECESSO

E' facoltà di ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente.

In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 20 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

L'Aggiudicatario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 3 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Ente, destinatario delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 21 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il subappalto è consentito limitatamente alle attività connesse alla segreteria organizzativa e all'organizzazione e tenuta dei corsi di formazione ed è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato di subappaltare tale attività;
2. che l'Aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Provincia di Treviso almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; in tal caso, l'Aggiudicatario dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Provincia di Treviso, l'Aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.;

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro sospende il successivo pagamento a favore dell'Aggiudicatario .

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, l'Aggiudicatario deve praticare per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo sopra richiamato.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 22 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Ente il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 23 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Treviso. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso l'Ufficio del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante - Area Beni e Servizi, sita in Treviso Via Cal di Breda 116.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale;
- dal D.Lgs. 163/2006, limitatamente agli artt. Applicabili ai servizi dell'Allegato IIB;
- dal DPR 207/2010, limitatamente agli artt. Applicabili ai servizi dell'Allegato IIB;
- dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.
- dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	4	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	10	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART.	12	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	13	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	9	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	18	REVISIONE PREZZI
ART.	19	RECESSO
ART.	20	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	21	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	22	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	23	DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	24	CONTROVERSIE